

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2590 del 24/05/2021
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - DEMANIO SUOLI - COMUNE DI PONTE DELL'OLIO - CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI UBICATE IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - USO STAGIONALE DI SUPERFICI INTERESSATE DA IMPIANTI NATATORI, SPORTIVI E DA AREE A VERDE DI FRUIZIONE - SISTEB: PC20T0013 - SINADOC: 14458/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2698 del 24/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - DEMANIO SUOLI - COMUNE DI PONTE DELL'OLIO - CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI UBICATE IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC) – CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE – USO STAGIONALE DI SUPERFICI INTERESSATE DA IMPIANTI NATATORI, SPORTIVI E DA AREE A VERDE DI FRUIZIONE - SISTEB: PC20T0013 – SINADOC: 14458/2020.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e

agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n.72224 del 18/05/2020 con la quale il Comune di Ponte dell’Olio, con sede in Piazza Vittorio Veneto n°147 – C.F./P.iva: 00255060337, in persona del Sindaco *pro tempore*, ha chiesto la concessione ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. per l’occupazione di aree demaniali ubicate in sponda sinistra del Torrente Nure in Comune di Vigolzone, (PC), località Rampini, identificate catastalmente al foglio 30, fronte mappali 81 e 119 NCT del Comune di Vigolzone interessate da esistente piscina comunale e aree sportive attrezzate;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell’area in oggetto avvenuta in data 24/06/2020 sul BURERT (parte seconda) n. 214 riguardo alla qua-

le, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota ARPAE n. 80726 del 05/06/2020 con la quale, in riferimento all'istanza in oggetto, si è provveduto a richiedere al Servizio Area Affluenti Po e al Comune di Vigolzone, l'espressione dei pareri e delle valutazioni di rispettiva competenza con l'evidenza di eventuali elementi che possano costituire pregiudizio alla funzionalità idraulica, alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica e territoriale;

- della nota assunta al prot. ARPAE n. 91409 del 25/06/2020 con la quale il Comune di Vigolzone ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio della concessione richiesta;

- della nota assunta al prot. ARPAE n. 104796 del 21/07/2020 con la quale il Servizio Area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole con prescrizioni, in merito al rilascio della concessione in parola;

CONSIDERATE le motivazioni presentate dal Comune di Ponte dell'Olio con nota del 12/05/2021, assunta la protocollo ARPAE con n. 74694 in pari data, con la quale venivano circostanziate le ragioni per cui l'uso dell'area demaniale ad impianto natatorio e attrezzature sportive, nel contesto storico/territoriale d'inserimento, assume una connotazione a prevalenza di carattere sociale e in misura molto marginale di genere lucrativo e di profitto economico;

RITENUTO, in ragione delle motivazioni esposte dal Comune stesso, di applicare un canone calmierato in applicazione dei criteri e dei principi di cui ai commi 4 e 6 dell'art.20 della LR 7/04;

DATO ATTO CHE:

- il richiedente ha provveduto a versare:

- in data 22/07/2020, € **75,00** per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;
- in data, 24/05/2021 € **166,20** a titolo di canone per l'annualità 2021;

- la concessione beneficia dell'esenzione dal pagamento:

- del deposito cauzionale ai sensi dell'art.8 della L.R. n° 2/2015;
- dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella -Allegato B- all'art.16 del D.P.R. 642/1972;

DATO ALTRESI' ATTO che il Comune di Ponte dell'Olio con nota acquisita al prot. ARPAE n° 80165 del 20/05/2021 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente sottoscritto, per accettazione, in data 19/05/2021 dal Sindaco *pro tempore* titolato alla firma degli atti del Comune;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., al Comune di Comune di Ponte dell'Olio, con sede in Piazza Vittorio Veneto n° 147, Ponte dell'Olio (PC) – C.F./P.iva 00255060337 - la concessione per l'occupazione di aree demaniali ubicate in sponda sinistra del Torrente Nure in Comune di Vigolzone (PC), località Rampini, identificate catastalmente al foglio 30, fronte mappali 81 e 119 NCT del Comune di Vigolzone per l'uso stagionale, da giugno a settembre, delle superfici occupate dagli impianti (piscina, aree sportive attrezzate, strutture spogliatoio e locali accessori) e delle aree verdi ivi presenti come da elaborato planimetrico accluso all'allegato disciplinare;

b) di stabilire che:

- la concessione **ha validità di 6 anni** dalla data di adozione del presente atto;
- il canone per il corrente anno 2021 è determinato in euro **166,20**;
- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei

canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

- la presente concessione beneficia dell'esenzione dal pagamento:

- del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n° 2/2015;
- dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella -Allegato B- all'art.16 del D.P.R. 642/1972;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/05/2021;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5

del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDE NOTO CHE:

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al Concessionario e agli Enti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC20T0013 a favore del Comune di Ponte dell'Olio, C.F. e P.IVA 00255060337, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale ubicata in sponda destra del T. Nure in loc. Rampini e identificata a fronte mapp. 81 e 119 del foglio 30 del NCT del comune di Vigolzone, per una superficie totale di circa 7000 m² come da planimetria allegata.

La presente concessione riguarda l'uso stagionale da giugno a settembre, delle superfici, degli impianti (piscina, aree sportive attrezzate, strutture spogliatoio e locali accessori) e le aree a verde ivi presenti.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha la validità di anni 6 a partire dalla data di adozione dell'atto di concessione e potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3 – Canone e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale di **€ 166,20** per il 2021 ai sensi della L.R. n.° 7/2004 art. 20 e s.m. e i., il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

2) A partire dal 2022 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di

ogni anno.

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 4 -Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n° 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente anche su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la sub-concessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone.

L'amministrazione Concedente in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante

al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il Concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione nell'uso, nello stato dei luoghi e nell'estensione dell'area concessa come precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione Concedente;

4) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per: la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto; la conservazione dei beni concessi; la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

5) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di in-

dennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese.

6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.

7) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. n° 7/2004.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite con nota del 21/07/2020 (prot. ARPAE n. 104796 in pari data) dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza di seguito riportate:

"1. Il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, costruire sull'area in questione ulteriori corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli.

2) È fatto obbligo all'Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po – Ambito di Piacenza.

3) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando

l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.

4) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i., qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze: in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.

5). L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo le stesse pulite e prive di ogni tipo di rifiuto.

6) Le aree da utilizzarsi non dovranno in alcun modo ricadere all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua.

7) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.

8) Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventuali alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in concessione."

Art. 8 – Ulteriori condizioni

Il Concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività in ambito demaniale. Sono a totale responsabilità, carico e spese del concessionario tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela delle maestranze ivi operanti, in considerazione del fatto che l'area concessionata è ubicata in fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici.

Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Il sottoscritto Chiesa Alessandro (c.f. CHS LSN 95P16 G535K), in qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Ponte dell'Olio, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firmato digitalmente il 19/05/2021 dal Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.